



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) PER GLI INVESTIMENTI

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) è un insieme di forme di **collaborazione tra il settore pubblico e quello privato**, in cui le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi

In altre parole, grazie al PPP, **progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento (in tutto o in parte) di un'opera pubblica (o di pubblica utilità) sono affidati al settore privato.**

A parte i vantaggi per il pubblico (in termini di bilancio e di potenziale aumento della qualità di progettazione/realizzazione/gestione di un'opera), i **vantaggi dei PPP per i privati** sono numerosi. Infatti il settore privato, posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità, ne ottiene un ritorno economico: nella fase di gestione dell'opera si generano flussi di cassa in grado di rimborsare il debito contratto con azionisti e istituti di credito erogatori di mutui e, soprattutto, in grado di dare la remunerazione attesa agli azionisti.

Nel PNRR il PPP e, in particolare, l'istituto del "project financing" viene valutato come un "catalizzatore" funzionale al rinnovo del sistema infrastrutturale del nostro Paese.

È evidente la possibilità di attuazione del Project Financing in presenza delle cosiddette "opere calde", ovvero quelle opere da cui si può generare, dopo la loro realizzazione, il flusso di cassa necessario al ristoro del debito e degli azionisti: in ambito PNRR lo sono tutte le opere di efficientamento energetico che riguardano la riconversione della pubblica illuminazione, il cui flusso di cassa è dato dal canone erogabile al Concessionario da parte dell'Ente a fronte del mancato pagamento delle "bollette" per l'acquisto dell'energia elettrica, il cui onere, con il P.F., viene posto a carico del Concessionario.

Da parte di Enti e Soggetti attuatori, in genere, dei finanziamenti PNRR si tratta di valutare le modalità per rendere "calde" le opere, così da innescare la leva virtuosa che, con intervento del Privato, acconsente la realizzazione di un'opera di valore varie volte maggiore del mero contributo europeo, così da favorire il più ampio rinnovo delle infrastrutture (in senso lato) del Paese.

Si richiama che i partenariati pubblico-privato devono rispettare una serie di regole, previste dal Codice degli appalti, in particolare la cosiddetta "clausola del 49%": il finanziamento dell'opera deve essere in tutto o in parte a carico del privato, **qualora parte del finanziamento fosse a carico della P.A. questo non può superare il 49% del costo dell'investimento complessivo.**

È, però, interessante evidenziare che questo limite non si pone in caso l'opera si avvalga anche di finanziamenti europei come ha chiarito l'ANAC con la sua Deliberazione n.432 del 20 settembre 2022.

LA DELIBERA ANAC CHE INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI NEI PPP

Con la citata Deliberazione n.432 del 20 settembre 2022, l'ANAC ha chiarito che "se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, **i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall'Unione europea, anche nell'ambito del PNRR, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di partenariato pubblico privato non può superare il 49%** del costo dell'investimento complessivo".

In particolare secondo l'ANAC: *Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell'ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al "contributo pubblico" e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in quanto destinati a "nettare" la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)*

Si consulti la Delibera ANAC n.432 del 20.09.2022:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+432+del+20+settembre+2022.pdf/099896c4-aec8-abf1-8ac3-97ddadf202ae?t=1663938920267>

IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO IN GENERALE E LA FINANZA DI PROGETTO IN PARTICOLARE

Si dovrebbe trattare di una molteplicità di aspetti, quali gli elementi distintivi e profili operativi del PPP, gli interventi con esso realizzabili, con approfondimento dei profili tecnici ed economico-finanziari connessi, in particolare sul Piano Economico e Finanziario (PEF) e gli indici di redditività e bancabilità e sulla allocazione dei rischi, analizzando in particolare le varie tipologie di Contratti connesse (Finanza di progetto, concessione di costruzione e gestione, concessione di servizi, locazione finanziaria, contratto di disponibilità, contratto di rendimento energetico – EPC), ecc..



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

Per la Finanza di Progetto per semplicità di esposizione e chiarezza normativa si riporta l'art.183 del D.Lgs. 50/2016 che illustra con precisione la procedura in argomento

ART. 183. (FINANZA DI PROGETTO)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III [del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.], affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 [del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] ovvero di cui all'articolo 36, comma 9 [del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.], secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI¹ specifica:

¹ Allegato XXI Informazioni da inserire nei bandi di concessione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:
 - a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;
 - b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;
 - c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.
11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.
13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

- a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b) *[del presente articolo]*, di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
 - a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
 - b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

- c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]* e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93 *[del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
- 17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185 [del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.].
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice [del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.], per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

LA PROCEDURA

Come visto, il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) contempla una sola procedura ad iniziativa pubblica ed una a totale iniziativa privata, quest'ultima relativa solamente ad opere non inserite negli strumenti di programmazione.

LA PROCEDURA AD INIZIATIVA PUBBLICA

Presupposto per l'avvio della procedura in parola è l'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

A base di gara, diversamente dal passato, deve essere posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da personale qualificato dell'amministrazione procedente o, in assenza, da soggetti esterni.

Il bando di gara deve specificare, a pena di illegittimità, che l'amministrazione ha facoltà di richiedere al promotore di apportare modifiche al progetto definitivo presentato e che l'aggiudicazione interverrà solo ove tali modifiche siano accettate.

Inoltre, deve anche essere esplicitamente previsto che l'amministrazione, qualora il promotore non accetti, possa chiedere l'accettazione delle modifiche ai concorrenti successivi in graduatoria, tenendo ferme le condizioni economiche e contrattuali originariamente proposte al promotore (art.183, comma 3).

Con riferimento al contenuto delle offerte (art.183, comma 9), si prevede che i concorrenti debbano presentare un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi o da una società di revisione, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Ogni partecipante deve, inoltre, dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto.

Il criterio di valutazione delle offerte deve necessariamente essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'esame delle proposte deve essere esteso anche agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione (art. 183, comma 5).

Le successive fasi della procedura sono disciplinate al comma 10 dell'art. 183.

In particolare, la pubblica amministrazione deve, in primo luogo, prendere in esame le offerte pervenute, redigere la graduatoria e nominare promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. Successivamente, il progetto definitivo presentato dovrà essere posto in approvazione.

Tuttavia l'amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di richiedere al promotore di apportare al progetto eventuali modifiche. Solo nel caso in cui il promotore accetti tali modifiche, si procederà all'aggiudicazione della concessione in suo favore. Allo stesso risultato si perverrà ove il progetto non necessiti di modifiche.

Viceversa, ove le modifiche siano ritenute necessarie e il promotore si rifiuti di apportarle, la concessione sarà aggiudicata al primo dei concorrenti successivi in graduatoria che abbia accettato le modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore.

In quest'ultima ipotesi, è, però, previsto il diritto per il promotore al pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto, a carico del nuovo aggiudicatario.

LA PROCEDURA AD INIZIATIVA PRIVATA

La seconda procedura, ad iniziativa del soggetto privato, è disciplinata ai **commi 15-19 dell'art.183** ed è relativa esclusivamente a **lavori pubblici o di pubblica utilità non inseriti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione.**

Non è più possibile, dunque, per i privati, avanzare proposte circa la realizzazione di opere presenti all'interno della programmazione, ma per le quali la pubblica amministrazione non abbia avviato la procedura per l'affidamento della concessione.

Le proposte presentate dai privati dovranno contenere un Progetto di fattibilità tecnico economica, oltre alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato ed alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Nel caso in cui l'amministrazione ritenga che la proposta pervenuta sia carente di un allegato indefettibilmente previsto per legge, attraverso un atto formale, o un contatto informale, potrà chiedere al proponente di integrare la proposta, avvertendolo che in mancanza non potrà essere presa in considerazione.

Successivamente alla presentazione della proposta, l'amministrazione è tenuta a valutare la proposta operando una più stringente verifica sulla fattibilità della proposta.

Anche in questa sede l'amministrazione può invitare il proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione.

Una volta conclusa la fase valutativa, **il progetto di fattibilità viene prima inserito negli strumenti di programmazione e, successivamente, viene posto in approvazione.**

In caso di esito positivo, il progetto di fattibilità sarà posto a base della gara per l'affidamento della concessione, **alla quale deve ovviamente essere invitato il proponente**, prevedendo un esplicito diritto di prelazione in favore del proponente, nel caso in cui quest'ultimo non dovesse risultare aggiudicatario alla successiva gara per affidamento della Concessione.

GLI ATTI DA PREDISPORSI

Per il caso specifico, ovvero proposta di iniziativa privata per la realizzazione di un lavoro pubblico non inserito nella programmazione Comunale sono da predisporre i seguenti Atti:

1. A seguito della verifica della completezza della documentazione pervenuta ed integrata dal proponente privato e valutando, oltre che l'interesse pubblico, l'effettiva fattibilità della proposta stessa, deve essere predisposta una deliberazione di Giunta Comunale



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

che ne attesti l'effettivo interesse alla realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale proponendo un adeguamento della programmazione annuale e pluriennale in vigore inserendovi la proposta dell'opera, con successivo approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

2. Deliberazione di Consiglio comunale con cui si approvi la variazione della programmazione annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
3. Determinazione dirigenziale con autorizzazione a contrarre per l'indizione della gara per l'affidamento della Concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
4. Determinazione di aggiudicazione della Concessione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

BOZZA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2023 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2022 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI XXXXXXXXXXXX ED INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA FASE DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE AI FINI DELL'OPERA STESSA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.xxx del xx.xx.2016 è stato adottato lo schema del "Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022";
- lo schema di programma triennale ed elenco annuale, ivi indicato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Xxxxxxxx;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.xxx del xx.xx.2016 unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio 2022 è stato definitivamente approvato lo schema di programma triennale OO.PP. 2022-2023 ed elenco annuale 2022.

RISCONTRATO che la Ditta Impresa Xxxxxxxx S.r.l. di Xxxxxx ha manifestato a questa Amministrazione il proprio interesse ad assumere in concessione la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, presentando una proposta di "Finanza di progetto", ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, in data _____.2022, con prot. n.xxxx, avente come allegati i seguenti elaborati di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica:

1. Relazione generale
2. Elaborati grafici
3. Calcolo della spesa
4. Quadro economico
5. Cronoprogramma
6. Schema di convenzione
7. Piano economico e finanziario
8. Quadro delle spese sostenute
9. Capitolato speciale prestazionale

EVIDENZIATO che la suddetta proposta comporta un costo complessivo per la realizzazione dell'opera (investimento), stimato sulla base del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pari a €XXX.XXX,00 euro IVA compresa, per progettazione, lavori di costruzione e per la gestione completa del servizio di contrattualizzazione delle concessioni all'utenza, la manutenzione ordinaria e le attività gestionali connesse per l'intera durata della concessione pari a 5 anni.

PRESO ATTO che la proposta pervenuta non contempla costo alcuno in diretto carico all'Amministrazione Comunale, prevedendo risorse totalmente a carico del soggetto proponente.

RILEVATO che, pur non essendo stato inserito l'intervento nella programmazione annuale e pluriennale delle Opere Pubbliche, è necessità di questa Amministrazione Comunale realizzare un nuovo gruppo di loculi ed ossari nel cimitero principale, in modo da dare risposta alle nuove necessità di sepoltura stante la carenza di avelli disponibili, per la cui realizzazione non ha l'immediata disponibilità economica per il finanziamento diretto dell'opera e per accensione di nuovi mutui che, unitamente al regime di stabilità finanziaria cui si deve sottostare, porterebbero a distogliere risorse da altri interventi manutentivi egualmente necessari e di maggior urgenza.

CONSIDERATO che è stata valutata favorevolmente la possibilità di attuazione dell'opera in argomento tramite la cosiddetta "Finanza di Progetto" come ammessa e realizzabile con i criteri dell'art.183 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti), secondo cui per la realizzazione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare una concessione (di progettazione, costruzione e gestione) che contempli l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico di soggetti proponenti.

RILEVATO che risulta pertanto necessario adeguare l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche inserendo l'opera di iniziativa privata nella programmazione vigente.

RITENUTO pertanto necessario aggiornare lo schema del "Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022", già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.xxx del xx.xx.2016, inserendo l'opera in oggetto ed indicando che le risorse finanziarie per la sua realizzazione derivano completamente da intervento di iniziativa privata, pertanto senza alcuna necessità di incremento delle risorse economiche comunali rese disponibili per la realizzazione delle opere pubbliche complessivamente programmate.

VISTO lo schema aggiornato del programma triennale 2022-2023 e l'elenco annuale opere pubbliche 2022 dell'Amministrazione del Comune di Xxxxxxxx, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la seguente disposizione:

- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 s.m.i e in particolare gli artt. 21 "Programmazione delle acquisizioni delle stazioni Appaltanti", l'art. 216, comma 3 che dispone: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, c.8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

P.01 - Proposte di innovazione nei modelli organizzativi, di reingegnerizzazione dei processi e strumenti riguardanti le procedure oggetto di intervento

Data: 08.02.2023

Oggetto: Il Partenariato Pubblico-Privato e i finanziamenti PNRR

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto".

CONSIDERATO che fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 21 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi – tipo di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014.

ATTESO pertanto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi – tipo di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, ivi citato.

DATO ATTO che responsabile per la predisposizione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici del Comune di XXXXXXXX, per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici è l'Arch. XXXX XXXXXXXX, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di XXXXXXXX.

RITENUTO pertanto di approvare lo schema del "Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022", aggiornato, come ivi specificato, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

RILEVATO in proposito che nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, che individua gli schemi tipo e le modalità di pubblicità degli schemi del programma triennale opere pubbliche, in attesa del Decreto Ministeriale di cui all'art.21, c.8 del D.lgs 50/2016, è previsto che la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e gli aggiornamenti nel primo anno di validità sono resi pubblici mediante pubblicazione del provvedimento che li approva per 15 giorni sul profilo del committente.

RITENUTO, infine, approvabile il Progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dall'Impresa di XXXXXXXX S.r.l. in data _____.2022, con prot. n. xxxx, come sopra richiamato, al fine di procedere con le seguenti fasi di gara e verifica per l'individuazione del Concessionario incaricato dell'attuazione e della gestione dell'intervento proposto, per la cui materiale attività provvederà il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. XXXX XXXXXXXX, che verrebbe ad assumere anche l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per quanto in argomento, tutto pur nelle more della definitiva approvazione della variazione della programmazione delle Opere Pubbliche da parte del Consiglio comunale.

VALUTATO opportuno quale promotore di finanza di progetto, con diritto di prelazione, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione ai fini della realizzazione di un gruppo di 100 loculi e 50 ossari nel cimitero principale, ai sensi dell'art.183, c.15 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa di XXXXXXXX S.r.l. di XXXXXXXX.

VISTI i seguenti pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000:

- dal Responsabile dell'Area Tecnica in data xx.xx.2022 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to XXXX XXXXXXXX);
- dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze in data xx.xx.2022 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to xxx xxxx);

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'aggiornamento dello schema del programma triennale Opere Pubbliche 2022 -2023 e dell'elenco annuale opere pubbliche 2022 dell'Amministrazione del Comune di XXXXXXXX, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, già approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.xx del xx.xx.201x;
- 2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
- 3) di dare atto che la definitiva approvazione dell'aggiornamento dello schema di programma triennale OO.PP. 2022-2023 ed elenco annuale 2022 sarà effettuata dal Consiglio Comunale;
- 4) di assolvere la pubblicazione dello schema aggiornato del programma triennale 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022, allegato alla presente, mediante pubblicazione del presente provvedimento, incluse le schede allegate, all'Albo Pretorio del Comune di XXXXXXXX e nel sito internet del Comune di XXXXXXXX;
- 5) di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dall'Impresa di XXXXXXXX S.r.l. in data _____.2022, con prot. n. xxxx, pur nelle more della definitiva approvazione della variazione della programmazione delle Opere Pubbliche da parte del Consiglio comunale;
- 6) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in argomento, il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. XXXX XXXXXXXX;
- 7) di individuare quale soggetto promotore, con possibilità di esercitare il diritto prelazione per l'aggiudicazione della successiva gara di affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione ai fini della realizzazione di un gruppo di 100 loculi e 50 ossari nel cimitero principale, ai sensi dell'art.183, c.15 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa di XXXXXXXX S.r.l. di XXXXXXXX.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.